



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE

così composta:

Giuseppe Staglianò	Presidente
Maria Rosaria Rizzo	Consigliere
Maria Speranza Ferrara	Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 6926** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2022**, assunta in decisione all'esito della udienza del 18.02.2026, vertente

TRA

Parte_1 **concordato** (c.f. *P.IVA_1*) in persona del liquidatore e del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Marco Petrone (c.f. *C.F._1*), che la rappresenta e difende per procura in atti- **ATTRICE IN RIASSUNZIONE-**

E

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2*) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gregorio Critelli (c.f. *C.F._2*), l'avvocato Stefano Cavallini (c.f. *C.F._3*) e l'avvocato Isabella Viganò (c.f. *C.F._4*), che la rappresentano e difendono per procura in atti- **CONVENUTA IN RIASSUNZIONE**

OGGETTO: giudizio di rinvio dalla Cassazione per ordinanza n.27954/2022 emessa il 23.09.2022 a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 4870/2019 - impugnazione lodo arbitrale-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il 17.04.2002, *Parte_1* appaltatrice, stipula, con il *Controparte_2* (ora *Controparte_3*), appaltante, il contratto di appalto prot. n. 496 avente ad oggetto *“la fornitura in opera per ristrutturazione impianto consortile di Desio (MI) con interventi su depurazione fumi e recupero calore, di importo di Euro 3.460.261,22”*, a consegna di cantiere e di fornitura, già avvenuta in data 21.03.2002.

Il termine per la esecuzione del contratto è stabilito in 329 giorni naturali successivi, con la precisazione che entro tale termine *“entrambe le linee devono essere in funzione, dopo aver controllato che esse rispettino il D.M. 503”*.

Il 18.11.2002, *Parte_1* consegna il progetto esecutivo dell'opera, che la Direzione Lavori valuta essere *“conforme”*.

Le parti convengono, in corso d'opera, verifiche di funzionalità e collaudi, provvisori e definitivi, affidati, dal *Controparte_2*, ora *CP_3* a *CP_4* nella persona dell'ing. *CP_5*.

Con nota del 21.07.2003, la appaltatrice comunica, alla Committente, la fine dei lavori.

Il Direttore Lavori, il 25.07.2003, valuta le opere *“completate ed in esercizio continuo su entrambe le linee e nelle parti comuni al primo livello”* e *“non completate”* per il secondo e terzo livello; all'esito di un sopralluogo, redige una lista delle novanta opere da realizzare per la conformità, dell'impianto, alle previsioni del Capitolato, delle quali tredici *“di prima urgenza”* e venti *“di seconda urgenza”*; il 07.10.2003 indica i lavori da completare, entro il 20.10.2003, per la sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Nel verbale del 23.10.2003, si dà atto del fatto che dodici lavorazioni sono state eseguite e si prevede la esecuzione di due opere (n. 42 e n.47), in corrispondenza della fermata generale dell'impianto, entro quindici giorni nonché il completamento dei lavori entro il 22.12.2003, termine che, all'esito della riunione del 19.12.2003, è prorogato al 31.01.2004.

Con note in data 03 e 05.11.2003, la appaltatrice comunica la extra contrattualità di sette delle novanta lavorazioni.

Con nota del 15.03.2004, la Direzione Lavori comunica che dei novanta lavori convenuti, sessantaquattro sono completati, tre sono parzialmente eseguiti, ventitré non sono ancora eseguiti, ma con nota di riposta del 18.03.2004, *Parte_1* contro rappresenta che le lavorazioni ancora da eseguire sono soltanto tre (quelle contraddistinte ai numeri 16, 19, 21), quelle da completare sono due, mentre le restanti opere o sono state eseguite o non sono previste in contratto.

Con nota del 22.03.2004, il Collaudatore rappresenta che senza il completamento delle novanta opere, non è possibile accertare il regolare funzionamento dell'impianto.

Con nota del 07.10.2005, prot. n. 3492/10-3/GT-If, la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Con domanda notificata il 02.01.2006, **Parte_1** introduce il giudizio arbitrale e allega che, all'indomani della consegna della fornitura e delle aree, sono emersi fatti imprevisti, imputabili alla Committente, che hanno determinato l'andamento anomalo dell'appalto rispetto alle previsioni di contratto; nel corso dell'esecuzione dei lavori, a fronte dei reiterati e gravi inadempimenti della Committente, di aver iscritto in contabilità undici riserve, per un importo complessivo di euro 3.938.779,39; richiesta della esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli contrattualmente convenuti, di aver dato seguito alle richieste della Committente che, illegittimamente, ha risolto il contratto.

Ciò detto, articolati undici quesiti agli Arbitri, la Appaltatrice chiede dichiararsi la illegittimità del provvedimento di risoluzione adottato dalla **CP_3** e la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Committente o, in subordine, per recesso della stessa ex art. 1671 c.c.; chiede accertarsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme di euro 974.375,00 (di cui alle riserve nn. 1,2,3), di euro 1.287.413,39 (di cui alle riserve 4,5,6,7,8 e 9), di euro 849.571,59 (di cui alla riserva 10), di euro 1.801.794,50 di cui alla riserva 11, di euro 3.880.802,61 (in forza delle riserve nn. 12, 13, 14), nonché della somma di euro 692.052,24, a saldo del corrispettivo convenuto con il contratto di appalto e in ripetizione dell'importo trattenuto dalla impresa committente a garanzia; accertarsi la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale richiesta ovvero di ridurla nell'importo.

CP_3 resiste alla impugnativa della appaltatrice e rassegna le seguenti conclusioni, per quanto ancora di rilievo ai fini della decisione in oggetto:

*<< (...) in caso di mancato accoglimento delle spiegate eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, - nel merito: respingere tutte le domande formulate da **CP_6** perché infondate in fatto e in diritto, accertare il grave inadempimento di **CP_6** nell'esecuzione del contratto di appalto e per l'effetto accertare l'intervenuta risoluzione del contratto del 17 aprile 2002 in forza della dichiarazione di risoluzione comunicata da **CP_3** a **CP_6** in data 17 ottobre 2005 e comunque dichiarare risolto il contratto d'appalto sottoscritto in data 17 aprile 2002, per fatto e colpa di **CP_6** condannare **CP_6** al risarcimento di tutti i*

danni, patiti e patienti da CP_3 da determinarsi in corso di causa, anche in relazione alla mancata esecuzione delle opere contrattualmente previste con particolare riferimento al mancato raggiungimento delle caratteristiche prestazionali dell'impianto (temperatura garantita nei fumi) e per l'effetto condannare la CP_6 [...] al rimborso dei costi necessari per portare l'impianto alle condizioni funzionali previste e di tutti i maggiori costi sostenuti da CP_3 per la esecuzione delle opere necessarie al risarcimento o completamento delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte o non conformi al capitolato, accertare i vizi e le difformità dell'opera da quanto pattuito e condannare CP_6 al risarcimento del danno accertare il ritardo nella consegna dell'opera e condannare CP_6 al pagamento delle penali nella misura che verrà quantificata in corso di causa in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge per la difesa nonché delle spese del presente giudizio arbitrale il tutto con riserva di proporre un quesito meglio articolato e di indicare, a tempo debito, elementi di prova ed istanze istruttorie>>.

Il Collegio Arbitrale dispone una consulenza tecnica e con il lodo impugnato, il n. 124/2010, sottoscritto in data 21.10.2010, affermata la propria competenza e il principio di autonomia della clausola compromissoria, definisce, come di seguito, la controversia: <<Accerta e dichiara la propria competenza arbitrale per le ragioni di cui in motivazione; - Accerta e dichiara, per le ragioni indicate in motivazione, la disapplicazione del provvedimento di rescissione del contratto adottato da [...] Controparte_7 Controparte_1 in data 17.10.2005 in danno della CP_6 e l'intervenuto scioglimento del contratto rep n. 496 del 17 aprile 2002 ai sensi dell'art. 1671 c.c.; - Respinge le domande proposte reciprocamente dalle parti volte ad ottenere l'accertamento e la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento; In parziale accoglimento del quesito 4 (ris. 1 e 3) del quesito 5 (ris.9) del quesito 7 (ris.11) del quesito 9 (ris.12) accerta e dichiara il diritto della CP_6 in proprio e nella qualità di cui in epigrafe, in persona del legale rappresentante alla corresponsione della somma di € 819.503,12 oltre iva come per legge e della somma di € 128.382,70 oltre iva come per legge oltre accessori su tali importi secondo quanto indicato in motivazione e, per l'effetto, condanna la Controparte_8 [...] , in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell'attrice dei suddetti importi; - In accoglimento del quesito 10 accerta e dichiara il diritto della CP_6 in proprio e nella qualità di cui in epigrafe, in persona del legale rappresentante alla corresponsione della somma di € 692.052,24, oltre iva come per

legge, e di € 15.681,70 oltre iva come per legge oltre accessori su tali importi secondo quanto indicato in motivazione e, per l'effetto, condanna la **Controparte_8** [...] , in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell'attrice dei suddetti importi; - In relazione al quesito 9 di parte convenuta e n. 6 (ris.10) di parte attrice disapplica parzialmente le penali irrogare e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di **Controparte_8** , in persona del legale rappresentante alla corresponsione della somma di € 346.026,12 oltre accessori secondo quanto indicato in motivazione e, per l'effetto, condanna la **CP_6** in proprio e nella qualità di cui in epigrafe al pagamento in favore della convenuta del suddetto importo; - rigetta ogni altra domanda, eccezione e conclusione formulata dalle parti; compensa le spese di difesa >>.

CP_3 impugna il lodo arbitrale e articola ventidue motivi di impugnazione assumendo, per vari profili, la nullità del lodo per violazione di norme di diritto, per violazione del principio del contraddittorio, per nullità degli atti del giudizio, per contraddittorietà delle disposizioni, per difetto assoluto di motivazione, per illogicità e contraddittorietà della stessa, per omessa pronuncia su molte delle domande svolte, per violazione delle norme del procedimento.

CP_6 resiste all'impugnazione del Lodo che impugna incidentalmente.

Con la sentenza n. 4376/2018, depositata il 27.06.2018, la Corte di Appello di Roma, accoglie il primo motivo di impugnazione proposto da **CP_3** ritiene assorbiti gli altri; dichiara la nullità del lodo arbitrale; condanna **CP_3** a corrispondere, a vario titolo, a **Parte_1** gli importi di euro 510.078,35, euro 692.052,24 e euro 15 681,70, oltre e interessi nella misura di legge; condanna **Parte_1** a corrispondere a **CP_3** gli importi di euro 402.836,46 ed euro 18.100,00, oltre interessi legali, compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso la detta sentenza **CP_3** propone ricorso principale in Cassazione con dieci motivi di impugnazione; **Parte_1** resiste con controricorso e tre motivi incidentali, tra cui, il primo, rubricato: “Nullità della sentenza impugnata (a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), in relazione al travalicamento dei limiti posti dall’art. 829, comma 2, c.p.c. (nella versione vigente ante D.Lgs. n. 40/2006) in materia di impugnazione di lodi arbitrali. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. (a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). In via gradata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829, comma 2, c.p.c. (nella versione vigente ante D.Lgs. n. 40/2006) (a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”.

Con l'ordinanza di rinvio a questo Giudice, la Corte di Cassazione annulla la sentenza della Corte di appello e accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, enunciando il principio di diritto per il quale *“(...) il giudizio della Corte, pur vertendo apparentemente sulla pretesa violazione dell’art. 1456 c.c. (in realtà correttamente applicato dal collegio arbitrale), ha avuto piuttosto ad oggetto il merito delle valutazioni compiute dagli arbitri, il che è precluso in sede di giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale. Ed invero, non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. 4397/2006; Cass. 17097/2013; Cass. 16553/2020)”* e, ritenuta assorbita la valutazione di tutti i motivi del ricorso principale e quelli residui del ricorso incidentale; cassa la sentenza della Corte di Appello e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Parte_1 in concordato riassume la causa innanzi alla Corte di Appello di Roma e rassegna le seguenti conclusioni:

“(...): a) in via preliminare, rigettare l’istanza di sospensione del lodo arbitrale proposta dalla CP_3 per le ragioni esposte nel corpo della presente comparsa; b) in via principale rigettare integralmente l’impugnazione avversaria nel suo complesso, in quanto del tutto inammissibile ed infondata per le ragioni sopra esposte, confermando di conseguenza il Lodo arbitrale impugnato; c) nella denegata ipotesi di annullamento del Lodo nella eventuale fase rescissoria respingere i motivi di appello ex adverso proposti in quanto infondati per le ragioni esposte nel corpo del presente atto ed accogliere integralmente l’impugnazione incidentale, come sopra articolata, e per l’effetto, ferme le statuizioni del lodo favorevoli alla CP_6 accogliere le seguenti conclusioni:c.1.) (...) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto rep. N. 496 del 17 aprile 2002 avente ad oggetto “la fornitura in opera per ristrutturazione impianto con interventi su depurazione fumi e recupero calore nell’impianto di Desio (MI) per grave inadempimento della CP_3 estendendo siffatta risoluzione contrattuale anche all’appendice rep. N. 512 del 29.01.2003, adottando ogni conseguente pronuncia accertativa e/o dichiarativa e/o costitutiva e di conseguente condanna in accoglimento delle conclusioni di seguito prospettate”. c.2.) (...) accertare e dichiarare il pieno fondamento delle domande proposte da CP_6 in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con [...]

Controparte_9 nel giudizio arbitrale, in questa sede ribadite, relative alla richiesta di risarcimento dei maggiori oneri e danni subiti in ragione dell'anomalo andamento dell'appalto (domande formulate nel giudizio arbitrale con il: Quesito n. 4/riserva n. 2; Quesito n. 5/riserva n. 4, riserva n. 5, riserva n. 6, riserva n.7; Quesito n. 9, riserva 13, riserva 14) e per l'effetto condannate la Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 3.029.374,20, in sorte capitale o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata, ex art. 2043 c.c., oltre interessi, anche anatocistici, legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge;c.3.) (...) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale e dichiararne l'illegittimità e disapplicazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa CP_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con la Controparte_9 a vedersi riconosciuta e riaccredita la somma di € 849.571,59, trattenuta dalla CP_3 e per l'effetto condannare quest'ultima al relativo pagamento in favore della CP_6 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata, ex art. 2043 c.c., oltre interessi, anche anatocistici, legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge". Con vittoria di compensi e spese, incluse le spese forfetarie al 15%, oltre accessori di legge, del giudizio di impugnazione del lodo R.G. n. 1750/2011, del giudizio di cassazione R.G. n. 4870/2019 e del presente giudizio di rinvio".

Si costituisce Controparte_8 e rassegna le seguenti conclusioni:

"in via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, sospendere - ove occorra - l'esecutorietà del lodo; - nel merito: per le casuali di cui in narrativa dichiarare la nullità del lodo impugnato; - ancora nel merito: per le causali di cui in atti: 1) respingere tutte le domande formulate da CP_6 perché infondate in fatto ed in diritto, 2) accertare il grave inadempimento di CP_6 nell'esecuzione del contratto d'appalto meglio specificato in atti, 3) accertare l'intervenuta risoluzione del contratto del 17 aprile 2002 - rep. 496 in forza della dichiarazione di risoluzione comunicata da

CP_3 a CP_6 in data 17 ottobre 2005 e comunque 4) dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto in data 17 aprile 2002, per fatto e colpa di CP_6 ; 5) condannare CP_6 al risarcimento di tutti i danni, patiti e patienti da CP_3 determinati in corso di causa, anche ex art. 1226 c.c., anche in relazione alla mancata esecuzione delle opere contrattualmente previste con particolare riferimento al mancato raggiungimento delle caratteristiche prestazionali dell'impianto (temperatura garantita nei fumi); 6) condannare la CP_6 al rimborso della somma di Euro 301.933,00, o quell'altra maggiore o minore dovesse essere ritenuta più equa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di causa, per costi sostenuti da ^{Cont} per portare l'impianto alle condizioni funzionali previste e per l'esecuzione delle opere necessarie al rifacimento o completamento delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte o non conformi al capitolato, 7) accertare i vizi e le difformità dell'opera da quanto pattuito e condannare CP_6 anche ex art. 1226 c.c. al risarcimento dell'ulteriore danno, anche all'immagine; da quantificarsi a mezzo dell'espletata CTU; 8) condannare la CP_6 al rimborso della somma di Euro 3.440.000,00, o quell'altra maggiore o minore dovesse essere ritenuta più equa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. in corso di causa, per mancata produzione conseguente all'inadempimento di CP_6 9) accertare il numero dei giorni di fermo impianto, ulteriori a quelli previsti in contratto, determinati da CP_6 per fatto e colpa a lei ascrivibile, nonché il ritardo nella consegna dell'opera e condannare CP_6 al pagamento della somma di Euro 1.174.938,92, o quell'altra maggiore o minore dovesse essere ritenuta più equa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di causa, a titolo di penali previste in contratto; 10) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge per la difesa nonché delle spese per il giudizio arbitrale, nonché per il presente giudizio.

Controparte_8 chiede altresì che l'Odierno Giudice voglia disporre l'acquisizione presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici del fascicolo di ufficio relativo al giudizio arbitrale n. R.G.A. 33/2007, nonché ove occorra ordinare l'esibizione dello stesso alla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici e al Segretario del Collegio Arbitrale che ha emesso il lodo oggetto di impugnazione. Controparte_8

[...] chiede che, dichiarata la nullità del lodo impugnato, la causa sia rimessa sul ruolo e che siano ammessi i mezzi istruttori di seguito elencati. In particolare, Controparte_8 chiede in via istruttoria di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi ognuno preceduto dalla locuzione "vero che": ... Si insiste altresì perché venga disposta

consulenza tecnica integrativa, volta a rispondere alle osservazioni e fornire i chiarimenti già richiesti nel corso del giudizio arbitrale ed alla verifica del carattere inusuale o meno della configurazione dell'adeguamento dell'impianto oggetto del contratto di appalto.”.

A sostegno delle conclusioni rassegnate subordinatamente alle conclusioni rassegnate in via principale, con cui chiede la conferma del Lodo, **Parte_1** propone i seguenti tre motivi di nullità del Lodo che vengono in rilievo, ripetesi, per la sola ipotesi di pronuncia di annullamento del Lodo:

VII (I). i) Rubricato:” *Capo II del Lodo arbitrale. Erroneità della pronuncia arbitrale nella parte in cui il Collegio ha rigettato le domande di **CP_6** volte ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della ^{Cont} in relazione agli articoli 1453 e 1455 c.c.”*

VII(I). ii) Rubricato:” *Capo IV del Lodo arbitrale. Erroneità della pronuncia arbitrale nella parte in cui il Collegio ha rigettato le domande di **CP_6** volte ad ottenere Il risarcimento dei maggiori oneri e danni subiti in ragione della protrazione del vincolo contrattuale (Quesito n. 4/riserva n.2; Quesito n. 5/riserva n. 4, riserva n. 5, riserva n. 6, riserva n. 7; Quesito n. 9, riserva 13, riserva 14).”*

VII (I). iii) Rubricato:” *Capo V del Lodo arbitrale. Erroneità della pronuncia arbitrale nella parte in cui il Collegio ha riconosciuto in favore di ^{Cont} la corresponsione delle penali da ritardo”.*

CP_3 a sostegno delle riportate conclusioni, propone ventidue motivi di nullità del **Per_1** dei quali solo i primi otto (da 6.A.1 a 6.A.8, così nominati in atti) rilevano ai fini della fase rescindente della decisione, i rimanenti rilevano esclusivamente per la eventuale fase rescissoria.

I motivi di impugnazione aventi ad oggetto il secondo capo del Lodo, relativi alla decisione dei quesiti delle parti articolati in ordine alla risoluzione del contratto intercorso (quesiti nn. 1, 2 e 3 **Parte_1** quesiti nn. 2, 3 e 4 **CP_3**), sono i seguenti:

6.A.1) Rubricato: “*Nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione dell'art. 1456 c.c. e degli articoli 19 e 27 del capitolato speciale di appalto”.*

CP_3 allega violazione dell’art. 1456 c.c. in quanto, nonostante la clausola risolutiva espressa (art. 19.2 del capitolato di appalto), che prevedeva la facoltà della Committente di non accettare i lavori oggetto di appalto in ipotesi di mancato raggiungimento della prescritta temperatura dei fumi, il Collegio arbitrale valuta ed

esclude la gravità dell'inadempimento. In sostanza CP_3 sostiene che gli arbitri valutano i reciproci inadempimenti delle parti, in ciò violando l'art. 1456 c.c., per l'applicazione del quale è sufficiente l'accertato mancato rispetto della temperatura dei fumi in uscita.

6.A.2) Rubricato: *"Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n.5. c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e comunque per illogicità della stessa"*.

CP_3 allega che l'accertamento del Collegio arbitrale non trova riscontro negli atti processuali. A tal fine, sostiene che le prove di funzionalità dell'impianto sono state eseguite il 27 e il 28 luglio 2005; che solo a tale data, è emerso che l'opera realizzata da Parte_1 non rispettava le prestazioni garantite dall'appaltatrice in punto di temperatura dei fumi in uscita; che tale difformità, per espressa previsione contrattuale, consentiva il rifiuto della fornitura; che la risoluzione del contratto è intervenuta dopo due mesi dalle prove di funzionalità del luglio 2005; che Parte_1 ha sottoscritto il verbale delle operazioni di collaudo del 28.07.2005, senza riserva alcuna in ordine all'esito delle prove; che dalle relazioni del Collaudatore emerge che le lavorazioni affidate a Pt_1 [...] al momento della risoluzione contrattuale, erano tutt'altro che adempiute.

6.A.3) Rubricato: *"Nullità del lodo ex art. 829. 2 comma, c.p.c. per violazione dell'art. 1176 c.c. e degli articoli 1665 e seguenti c.c. "*

CP_3 sostiene che non hanno pregio le argomentazioni con cui il Collegio arbitrale esclude il grave inadempimento di Parte_1 per le quali la configurazione dell'impianto, definita dalla stazione appaltante, concretizza una soluzione tecnica non usuale nel settore degli impianti di incenerimento. A tal fine, rileva che il progetto esecutivo è stato predisposto dalla stessa appaltatrice e che il progetto posto a base della gara per l'assegnazione dell'appalto non imponeva soluzioni tecniche predeterminate, ma richiedeva, semplicemente, la realizzazione di un sistema in grado di garantire le prestazioni richieste, lasciando la scelta delle soluzioni tecniche più idonee a raggiungere il convenuto risultato, all'appaltatore, responsabile dell'esito dell'opera.

6.A.4) Rubricato: *"Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, nonché ex art. 829, 1 comma n. 7 c.p.c. per violazione degli articoli 194 e 195 c.p.c. "*

CP_3 lamenta vizio del contraddittorio. A tal fine, allega che nella integrazione peritale del giugno 2010, il consulente nominato dagli Arbitri introduce una argomentazione mai spesa dalle parti ed estranea ai quesiti affidatigli dal Collegio arbitrale, quella della "inusualità" dell'adeguamento commissionato, non

preventivamente sottoposta al contraddittorio dei consulenti tecnici di parte; che la decisione arbitrale si fonda proprio su tale argomentazione; di aver sollevato la questione della violazione del contraddittorio, ritualmente, nel primo atto successivo al deposito della integrazione peritale, ma la questione non è stata esaminata.

6.A.5) *“Nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2697 c.c.”*

CP_3 sostiene che il Collegio Arbitrale, pur avendo accertato che le temperature in uscita dallo scambiatore non rispettavano le prescrizioni contrattuali e pur avendo accertato che il mancato rispetto di tale parametro di garanzia consentiva, alla Committente, di non accettare la fornitura, tuttavia ritiene indimostrata la riconducibilità di detto inadempimento al malfunzionamento dell'elettrofiltro ed esclude il grave inadempimento dell' Appaltatrice, ritenendo non accertato il corretto funzionamento dell'elettrofiltro, indispensabile per la perfetta funzionalità dell'intero impianto. Tale punto di decisione è in palese violazione dell'articolo 1218 c.c. e dell'articolo 2697c.c., per i quali, onerata della prova della impossibilità di eseguire la propria prestazione è l'impresa appaltatrice.

6.A.6) Rubricato: *“Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e comunque per illogicità della stessa”*

CP_3 censura la decisione del Collegio arbitrale nella parte in cui accerta la mancanza di prove di un corretto funzionamento dell'elettrofiltro, sulla base di una errata interpretazione della consulenza tecnica disposta, dalla quale estrapola singole frasi, attribuendovi un significato estraneo alla conclusione, sul punto, del consulente, che esclude che sia stata raggiunta la prova dell' abnorme contenuto di polveri dei fumi che alimentano lo scambiatore; che vi sia prova del malfunzionamento delle elettrofiltro e che possa ritenersi l'incidenza negativa, del contenuto in polveri nei fumi alimentati allo scambiatore, sulle prestazioni dello scambiatore medesimo.

6.A.7) Rubricato: *“Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e comunque per illogicità della stessa, nonché ex art 829, 2 comma c.p.c. per violazione dell'art. 1217 c.c.”.*

CP_3 lamenta che il Collegio arbitrale, per escludere l'inadempimento di Parte_1 valorizza il comportamento della Committente, che non avrebbe immediatamente contestato le mancate prestazioni alla Appaltatrice; che di fatto avrebbe dilatato i tempi di consegna dei lavori; che non avrebbe sostituito le apparecchiature causa della prestazione disfunzionale della Appaltatrice; che ha continuato ad utilizzare l'impianto,

almeno fino alla data del sopralluogo, in impianto, del consulente tecnico incaricato dagli Arbitri, omettendo, a tal proposito, il Collegio arbitrale, di considerare che la contestazione del disfunzionamento dell'opera è stata immediata; che interrompere l'utilizzo dell'impianto, da parte della Committente, avrebbe comportato la sospensione di un servizio pubblico, esponendola a responsabilità penali e che la risoluzione del contratto è intervenuta solo due mesi dopo l'esito negativo delle prove prestazionali del 28.07.2005. Censura la decisione arbitrale nella parte in cui, escluso il carattere risolutivo dell'intervento commissionato, da CP_3 a CP_10 dopo la risoluzione del contratto oggetto di causa, respinge la domanda di rimborso della spesa sostenuta da CP_3 e valorizza l'esito di tale intervento per escludere la responsabilità della appaltatrice, laddove senza l'intervento eseguito dalla CP_10 l'impianto non avrebbe potuto funzionare, con la conseguenza che tale intervento è indicativo della responsabilità della Parte_1

6.A.8) Rubricato: *"Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 4 c.p.c. ex art. 829, 1 comma n. 7 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione dell'art. 19 del capitolato speciale di appalto"*

CP_3 censura la decisione arbitrale nella parte in cui esclude la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto, motivando con la mancanza dei presupposti per l'applicazione di penali in misura superiore al 10%, ipotesi contemplata all'art 19 u.c. del capitolato di appalto come idonea a giustificare la risoluzione, e omettendo di esaminare la principale doglianza posta dalla Committente a fondamento dell'esercizio del diritto di risoluzione del contratto, ovvero omettendo di valutare il rispetto della temperatura dei fumi, di per sé stessa sufficiente a determinare la non accettabilità della fornitura.

Tali primi otto motivi di impugnazione del Lodo proposti dalla Committente e diretti ad accertarne la nullità non hanno pregio, con ciò definendosi la fase rescindente con la esclusione di vizi della decisione arbitrale ed essendo, pertanto, preclusa la valutazione dei motivi di impugnazione di entrambe le parti, aventi ad oggetto la decisione di merito della controversia.

Precede, per logica, la valutazione del motivo di impugnazione sub 6.A.4)

Non si ravvisa il lamentato vizio del contraddittorio.

Il procedimento arbitrale è ispirato al principio della libertà delle forme e gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del Codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente richiamate all'atto di conferimento

dell'incarico arbitrale; tuttavia, gli arbitri sono tenuti all'osservanza delle norme di ordine pubblico, tra le quali, sicuramente, il principio del contraddittorio.

Nel concreto, tuttavia, la considerazione del consulente tecnico oggetto del motivo di impugnazione in esame non introduce un tema di indagine differente da quello inizialmente assegnato, dagli Arbitri, al tecnico incaricato della indagine e articolato in quarantacinque quesiti, la risposta ai quali implica la valutazione delle caratteristiche delle opere appaltate che deve ritenersi affidata, dunque, sin dall'inizio, al tecnico.

In ogni caso, detta questione, ripetesi, necessaria o comunque utile ai fini della risposta ai quarantacinque quesiti affidati al tecnico dal Collegio arbitrale, con il deposito della integrazione peritale nel giugno del 2010, è sottoposta al contraddittorio delle parti e CP_3 allega genericamente di aver sollevato la questione tempestivamente senza, tuttavia, precisare quale sia l'atto processuale nel quale la questione (ripetesi, non rilevante per le precedenti considerazioni) è stata sollevata.

Per altro verso, nelle difese della Committente non si ravvisano argomenti idonei ad inficiare la consulenza con riguardo a tale rilievo in fatto, ripetesi, presupposto indispensabile per l'esame dei quarantacinque quesiti affidati al consulente.

I restanti motivi di impugnazione del Per_1 vengono valutati unitariamente, in quanto tutti diretti a sostenere la errata applicazione dei principi di cui all'art. 1456 c.c. e non hanno pregio.

Con la raccomandata “Desio, 17 ottobre 2005 prot. 3492/10-3/GT-If”, la committente ha inteso risolvere di diritto il contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., invocando la clausola risolutiva espressa” ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto del 5 Febbraio 2001”.

La Committente si è avvalsa della facoltà di risolvere il contratto, con decorrenza immediata, per gravi inadempienze contrattuali imputate, all'impresa appaltatrice, nell'esecuzione della fornitura e in ragione di carenze evidenziate dai collaudatori, che non avrebbero consentito di pervenire prima al collaudo provvisorio e poi collaudo definitivo, con successiva consegna della fornitura.

Si esclude che la Committente abbia inteso far valere i ritardi nell'esecuzione dell'opera, poiché tali ritardi non hanno inciso sul collaudo definitivo e sulla consegna della fornitura, avendo inciso, sul collaudo definitivo e sulla consegna della fornitura, la non corrispondenza della temperatura, in uscita, dei fumi dell'impianto di depurazione oggetto dell'appalto.

La risoluzione di diritto del contratto che la Committente ha inteso fare valere con la richiamata lettera raccomandata, consegue l'applicazione di una clausola risolutiva espressa e postula non solo la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento.

La pattuizione di tale modalità di scioglimento del contratto prescinde da un'indagine sull'importanza dell'inadempimento, ma non esclude gli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione, in quanto non concretizza ipotesi di responsabilità senza colpa, con la conseguenza che difettando il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, la risoluzione non si verifica e non può essere pronunciata.

La decisione arbitrale esclude che l'Appaltatrice abbia adottato una condotta tale da integrare grave inadempimento agli obblighi contrattuali nei termini che la committente ha inteso far valere con la comunicazione di risoluzione del contratto.

Gli Arbitri accertano che il mancato funzionamento dell'impianto secondo i parametri previsti in sede progettuale e contrattuale non è imputabile ad imperizia dell'Appaltatrice; che l'Appaltatrice, anche nella fase di maggiore criticità dell'appalto, si è resa disponibile a trovare una soluzione del problema insorto e che la imperizia dell'appaltatrice, non si ravvisa con riguardo alla esecuzione delle opere che incidono sulla temperatura dei fumi, ma limitatamente ad alcune installazioni e forniture estranee alla problematica riscontrata a carico dei fumi in uscita dall'impianto, rispetto alle quali la Committente, anche soggetto gestore dell'impianto, aveva margini di intervento ben superiori a quelli dell'Appaltatrice.

Gli Arbitri, dunque, hanno accertato che l'inadempimento posto dalla Committente a fondamento della esercitata risoluzione unilaterale del contratto non è imputabile all'Appaltatrice e che il comportamento dell'Appaltatrice nell'esecuzione del contratto è improntato a buona fede contrattuale, con ciò rispettando i canoni di decisione censurabili in sede del giudizio di impugnazione del Lodo arbitrale, in cui non può essere contestata la valutazione, da parte degli Arbitri, dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione, negozialmente è rimessa la competenza istituzionale ed esclusiva degli Arbitri.

Tutte le censure in esame, per contro, contengono una inammissibile critica alla valutazione, da parte degli Arbitri, dei fatti dedotti e delle prove acquisite, nello specifico alla valutazione della consulenza tecnica disposta in corso di istruttoria e, ripetesi, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in

vigore delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 40 del 2006 e applicabile alla fattispecie.

Ciò preclude l'esame dei motivi di impugnazione del Per_1 che riguardano il merito della controversia e dunque preclude l'esame dei tre motivi di impugnazione, sopra riportati, proposti solo in via subordinata dalla Appaltatrice e preclude l'esame dei restanti motivi di impugnazione proposti dalla committente, che riguardano tutti il merito della controversia.

È assorbita, infatti, la valutazione dei motivi di CP_3 di impugnazione del Per_1 che hanno ad oggetto le richieste di Parte_1 volte alla corresponsione del corrispettivo dovuto a titolo di corrispettivo di lavori extracontrattuali eseguiti nel corso del rapporto: motivo 6.B.1) *“Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e comunque per illogicità della stessa”*

6.B.2) *“Nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 2697 c.c. ex art. 829, 1 comma n. 7. per violazione 2 dell'art. 116 c.p.c. nonché ex art. 829, 1 comma n. 5 per difetto assoluto di motivazione e comunque per illogicità della stessa”*

6.B.3) *“Nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione dell'art.26 del capitolato speciale di appalto”*

6.B.4) *“Nullità del lodo ex art. 829, comma 2 c.p.c. per violazione degli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000”.*

È assorbita la valutazione del motivo di CP_3 di impugnazione del Per_1 sub 6 C) che ha ad oggetto il quarto capo del Lodo e le richieste di Parte_1 dirette al riconoscimento dei maggiori oneri e danni subiti in ragione della protrazione del vincolo contrattuale e delle prestazioni di manutenzione eseguite nel maggior tempo di permanenza sul cantiere.

È assorbita la valutazione dei motivi di CP_3 di impugnazione del Per_1 che hanno ad oggetto il quinto capo del Lodo e la richiesta di applicazione, a Parte_1 delle penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto:

6.D.1) *“Nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 19 del capitolato speciale di appalto”*

6.D.2. *“Nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione degli artt. 19 e 27 del capitolato speciale di appalto, Nonché ex art. 829, 1 comma n. 5 c.p.c. Per assoluta contraddittorietà ed illogicità della motivazione”*

6.D.3) *“In via subordinata al precedente punto 3.1: nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione dell'art. 117 d.p.r. 554/1999”*

6.D.4) *“Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e comunque per illogicità della stessa”*

6.D.5) *“Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 4 c.p.c.”*

6.D.6) *“Nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione dell'art. 1224 e degli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000”*

È assorbita la valutazione dei motivi di CP_3 di impugnazione del Per_1 che hanno ad oggetto il sesto capo del Per_1 e le richieste risarcitorie avanzate da CP_3 quesiti di CP_3 di cui ai capi 5); 6); 7); 8) delle conclusioni della prima memoria arbitrale:

6.E.1). *“Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 4 c.p.c. ex art. 829, 1 comma n. 7 c.p.c. per violazione degli artt. 112, 194 e 195 c.p.c., ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione degli artt. 1218, 1227 e 1226 c.c., nonché ex art. 829, 1 comma n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e comunque per illogicità della stessa”*

6.E.2) *“Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e/o illogicità della stessa, nonché ex art. 829, 1 comma n. 4. c.p.c. nonché ancora ex art. 829, 1 comma n. 7 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione degli artt. 1226 e 1227 c.c.”*

È assorbita la valutazione dei motivi di CP_3 di impugnazione del Lodo che hanno ad oggetto il capo settimo del Lodo e il quesito n. 10 proposto da Parte_1 con la prima memoria arbitrale, volto ad accertare il diritto della stessa ad ottenere la corresponsione dell'importo di euro 692.052,24 oltre I.V.A. a titolo di saldo delle prestazioni rese, nonché lo svincolo delle ritenute di garanzia:

6.F.1) *“Nullità del lodo ex art. 829, 1 comma n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e comunque per illogicità della stessa”*

6.F.2) *“Nullità del lodo ex art. 829, 2 comma c.p.c. per violazione degli artt. 1227, 1359, 1460, 1665 e seguenti c.c. dell'art. 18 del capitolato speciale di appalto, nonché degli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000”.*

Spese di lite.

Le spese del Giudizio di appello iscritto al n.r.g. 4376/2018; le spese del giudizio di legittimità e le spese del presente giudizio di rinvio, si compensano integralmente tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.

Ulteriore tributo.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte di **CP_3** dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sulla impugnativa di [...] **CP_3** e **Parte_1** del Lodo emesso tra le parti, n. 124/2010, sottoscritto in data 21.10.2010, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:

- Respinge la impugnativa e conferma il Lodo impugnato.
- Spese del Giudizio di appello iscritto al n.r.g. 4376/2018; spese del giudizio di legittimità e le spese del presente giudizio di rinvio, integralmente compensate.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte di **CP_3** dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma il giorno 28.04.2026.

Il Consigliere estensore

Maria Speranza Ferrara

Il Presidente

Giuseppe Staglianò